

## CONTRATTO TRA

Comune di Monterotondo con sede legale in Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo (RM) , codice fiscale 80140110588 nella persona del Segretario Generale Giuseppina Antonelli, in qualità di rappresentante, autorizzato a stipulare i contratti in virtù la disposizione sindacale prot. n. 20849 del 25/05/2021 elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede legale sita in Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo (RM), (di seguito per brevità **“Amministrazione”**)

## E

la Società Maggioli S.p.A, con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino 8, P.IVA 02066400405 in persona del legale rappresentante Paolo Maggioli, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità **“Appaltatore”**)

## PREMESSO CHE

- a. l'Amministrazione, con determina unica semplificata n. 237 del 04/04/2023 ha affidato direttamente, alla società Maggioli S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) DL 76/2020, il servizio di integrazione del software CONCILIA con la Piattaforma Notifiche Digitali nell'ambito della “Misura 1.4.5 – PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” della Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo” (M1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito **“PNRR”**) finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- b. il presente contratto viene sottoscritto nelle more del completamento delle verifiche condotte sull'Appaltatore, e sotto condizione risolutiva connessa all'esito positivo delle verifiche predette da completarsi entro sessanta giorni;
- c. il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 972553448C;
- d. il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente: I91F22002690006
- e. il costituito rappresentante del Comune dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la sua responsabilità personale e consapevole delle conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, a norma dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, che non ricorre nei suoi confronti alcuna delle cause di divieto di sottoscrizione dei contratti ed altri atti negoziali, di cui all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

f. Il costituito rappresentante dell'Impresa dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la sua responsabilità personale e consapevole delle conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, a norma dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:

- di non aver mai ricevuto condanne tali da importare l'applicabilità dell'art. 32 quater del Codice Penale;
- di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che la Società non è sottoposta all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n.165/2001;
- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Dlgs 231/01 ed alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Monterotondo, copia dei quali è disponibile on-line sul sito internet del Comune stesso;
- di impegnarsi a rispettare i principi e i valori contenuti nel "Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Monterotondo" in conformità della Delibera ANAC n. 177 del 19/02/2020, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 28/10/2021, pubblicato sul sito internet istituzionale [www.comune.monterotondo.rm.it](http://www.comune.monterotondo.rm.it) nella sezione " amministrazione trasparente" sotto-sezione primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione secondo livello "Atti generali";
- tenere una condotta in linea secondo i principi di prevenzione della corruzione disciplinati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione – sottosezione rischi Corruttivi e Trasparenza 2023 – 2025 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e comunque tale da non esporre il Comune stesso al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.Lgs 231/01 e dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii.;
- di impegnarsi a non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti del Comune di Monterotondo e /o professionisti incaricati, a violare i principi del Codice di Comportamento;

- di comunicare tempestivamente al Comune di Monterotondo l'apertura di un'eventuale procedimento penale nei propri confronti per reati di cui al D.Lgs 231/01 e alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, e la seguente documentazione:
  - a. Offerta presentata dall'affidatario ed i suoi allegati;
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dallo stesso ed accettate dall'Amministrazione, in sede di definizione contrattuale.
3. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti di cui sopra, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'esecuzione del servizio descritto nell'Offerta presentata dall'Appaltatore
2. Le caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell'affidamento dovranno essere in tutto conformi al presente contratto e all'Offerta presentata dall'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 3 – DURATA CONTRATTUALE**

1. La durata complessiva della prestazione oggetto di appalto è pari a 36 mesi decorrenti dalla richiesta di avvio della prestazione stessa formulata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E CLAUSOLA REVISIONALE**

1. Il corrispettivo contrattuale globale è pari a (inserire importo a cifre e a lettere) € 20.900,00 = (ventimilanovecento/00), al netto di IVA.
2. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

#### **ARTICOLO 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo sarà corrisposto, previa verifica da parte dell'Amministrazione contraente, con modalità bimestrale.
2. L'Appaltatore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al Comune di Monterotondo (codice univoco di fatturazione 04Y01T), e dovranno riportare in evidenza, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 972553448C il Codice Unico Di Progetto (CUP) I91F22002690006. L'Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dall'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
3. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, sono stabiliti in 30 giorni secondo le modalità di cui al D.Lgs. 231/2002 e smi.

#### **ARTICOLO 6 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016;.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
4. Ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre all'Appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o

rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del L'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore dovrà assicurare la perfetta esecuzione della prestazione, garantendone la continuità con il massimo livello professionale.
2. L'Appaltatore si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.
3. L'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
4. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della Fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare nell'ambito dei rapporti tra l'Appaltatore e l'Amministrazione, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'Amministrazione; iii) inserite nell'organizzazione dell'Amministrazione.
5. Il Fornitore si impegna, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a fornire una relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (per tutti gli operatori con nr. dipendenti maggiore di 15) (art. 47, comma 3-bis);

#### **ARTICOLO 8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR**

1. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di seguito specificati.
  - a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH):

- L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico;

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

2. La Stazione Appaltante si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

#### **ARTICOLO 9 – PENALI**

1. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questo comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
2. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale di cui all'articolo 4. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga il 20% di tale corrispettivo, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

#### **ARTICOLO 10 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
3. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed

entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

4. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicati.
5. la società dichiara di non aver violato quanto previsto al comma 3 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. L. n. 108/2021 pena l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e PNC (solo operatori con nr. dipendenti compreso tra 15 e 50)(art. 47, comma 3)

#### **ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.
2. L'Amministrazione tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Capitolato d'Oneri e sopra richiamate.

4. L'Appaltatore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto ("open data") in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. N. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. N. 50/2016 s.m.i.), l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. Con atto di designazione sottoscritto dall'Appaltatore contestualmente alla stipula e allegato al presente contratto, l'Appaltatore è nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento UE".

#### **ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano

copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

#### **ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. L'Appaltatore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
2. L'Amministrazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
4. L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti all'Appaltatore.
5. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016.

#### **ARTICOLO 14 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore ha presentato polizza assicurativa.
6. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **ARTICOLO 15 – RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione ha diritto di recesso nei casi e con le modalità previste dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

#### **ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE**

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei casi previsti dall'art. 108 D.lgs. 50/2016.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
5. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del Do No Significant Harm, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dall'Amministrazione, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

6. Atteso che il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art 53 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, nelle more del completamento delle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti ai sensi dell'art. 80 e 83 del Codice dei Contratti, qualora in corso di esecuzione le predette verifiche dovessero avere esito negativo, anche parziale, l'Amministrazione risolve di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
7. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:
  - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'articolo "Trattamento dei dati personali" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile
  - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dall'Amministrazione o da terzi incaricati dall'Amministrazione di cui all'articolo "Trattamento dei dati personali" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile.

#### **ARTICOLO 17 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

1. L'esecuzione del servizio non viene svolta in luoghi posti nella disponibilità giuridica dell'Amministrazione e non determina interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3, Dlgs. 81/2008: pertanto non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), né sussistono costi della sicurezza da interferenze.

#### **ARTICOLO 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO**

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## **ARTICOLO 20 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.

## **ARTICOLO 21 - FORO ESCLUSIVO**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di TIVOLI .

Il 29.5.2023

L'Amministrazione

Dott.ssa Giuseppina Antonelli

---

L'Appaltatore

Il legale rappresentante

---

Il sottoscritto Paolo Maggioli, in qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21.

L'Appaltatore

Il legale rappresentante

---

**NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale**